

# Messaggio

numero

data

Dipartimento

**8059**

22 settembre 2021

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari per la modifica della Legge organica comunale (nuovo art. 79a - Trasmissione dei dati dell'esito di referendum e/o iniziative al Cantone) e della Legge sull'esercizio dei diritti politici (nuovo art. 139a - Creazione di una banca dati cantonale di pubblico accesso)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari chiede di modificare la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) per introdurre l'obbligo dei Comuni di trasmettere alla Cancelleria dello Stato le informazioni sulla riuscita, sulla ricevibilità, sull'eventuale ritiro e sul risultato della votazione popolare di domande di iniziativa e di referendum e di modificare la Legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) per disciplinare la raccolta e la pubblicazione di tali informazioni da parte del Cantone.

L'atto parlamentare trae origine dalle difficoltà riscontrate nel raccogliere informazioni dai Comuni in occasione dell'esame di un atto parlamentare (si trattava dell'iniziativa parlamentare presentata il 3 giugno 2019 nella forma elaborata da Piero Marchesi "Modifica degli articoli 75 e 76 della legge organica comunale (LOC) (Più potere al popolo con la modifica della LOC nel solco della recente modifica della LEDP).

A nostro avviso, un'esigenza circoscritta e puntuale di raccogliere determinate informazioni non dovrebbe ancora condurre a istituire una base legale che imponga tassativamente la raccolta. Infatti, in ciò non è ancora riconoscibile un bisogno volto all'adempimento di compiti legali. Si tratta semmai di un aspetto di informazione del pubblico che può essere affrontato in un modo più semplice e flessibile senza appesantire ulteriormente la legislazione.

I Comuni hanno poi una loro dignità istituzionale e un'autonomia riconosciuta dalla Costituzione cantonale. Di conseguenza, non sarebbe neppure corretto imporre loro formalmente obblighi di comunicazione di dati senza una vera necessità volta all'adempimento di compiti pubblici. D'altronde nemmeno la Confederazione (giustamente) impone ai Cantoni di trasmetterle le informazioni riguardanti le votazioni popolari svolte nei Cantoni.

Per queste ragioni proponiamo di respingere le proposte di modificazioni legislative.

Tuttavia, riconosciamo che i diritti politici e, in particolare, gli oggetti sottoposti al voto dei cittadini e l'esito delle votazioni, rientrano tra quei temi che suscitano un certo interesse nella

popolazione e nei gruppi politici. In particolare, vi può essere interesse a conoscere l'ambito degli oggetti sottoposti in votazione popolare nei Comuni e quale sia stato l'esito dello scrutinio. A questo proposito, rileviamo che nel sito della Confederazione sono pubblicati i risultati delle votazioni federali dal 1848 e in quello del Cantone Ticino finora erano pubblicati i risultati delle votazioni cantonali dal 1970 (Ufficio di statistica) e dal dicembre 1997 (Cancelleria dello Stato).

Proprio per l'interesse pubblico generato da questo tema – ispirandosi alla proposta dell'atto parlamentare – il Consiglio di Stato, per il tramite del Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato, ha deciso di pubblicare in forma elettronica i risultati di tutte le votazioni cantonali e si è fatto promotore della raccolta dei dati concernenti le votazioni popolari nei Comuni.

A livello cantonale sono ora pubblicati i risultati di tutte le votazioni popolari tenutesi nel Cantone Ticino dalla prima consultazione popolare il 4 luglio 1830, quando le assemblee di Circolo hanno adottato la prima Costituzione cantonale sottoposta al voto dei cittadini, rimasta poi in vigore, seppur con numerose modificazioni, fino al 31 dicembre 1997.

Anche le informazioni sulle votazioni comunali tenutesi da inizio 2021 sono pubblicate in forma elettronica dal Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato. I Comuni sono stati contattati affinché nel limite del possibile recuperino e mettano a disposizione le informazioni in loro possesso riguardanti le votazioni comunali passate. Al momento sono disponibili i risultati di circa centocinquanta votazioni su oggetti comunali e di circa trecento votazioni consultive tenutesi nei singoli Comuni riguardanti una sessantina di progetti di fusione comunale. Questi dati, che verranno aggiornati costantemente, possono già essere consultati nel sito del Cantone.

Rinunciamo invece a raccogliere le informazioni sull'avvio, sulla riuscita, sulla ricevibilità e sul ritiro delle domande di iniziative e di referendum. Questi dati, pur avendo inizio dall'esercizio di un diritto popolare, rientrano nell'attività dei Comuni, la cui pubblicizzazione tutto sommato non è di rilevante interesse generale.

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere formalmente l'atto parlamentare e a rinunciare ad introdurre nuove disposizioni nella legislazione cantonale. Nello stesso tempo però, proprio nello spirito della proposta, il Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato ha pubblicato nelle proprie pagine elettroniche le informazioni sulle votazioni popolari comunali più recenti e quelle riguardanti tutte le votazioni popolari cantonali. Queste informazioni saranno aggiornate in modo costante. Come già indicato, per l'ambito comunale, con la collaborazione dei Comuni si cercherà di recuperare il maggior numero di informazioni sulle votazioni passate.

Reputiamo che la proposta risponda in modo adeguato agli obiettivi dell'atto parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli  
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri